FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO IIIa SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 020/CFA (2016/2017)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AI COM. UFF. N. 142/CFA- RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2016

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. CAPUANO CIRO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 10 COMMA 2 C.G.S. E 43 N.O.I.F.;
- AMMENDA DI € 200,00 ALLA SOCIETÀ A.S.D. MONTECALCIO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 CGS,

INFLITTE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 6447/405 PF 15/16/AA/MG DEL 28.12.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 111 del 29.4.2016)

La Procura Federale della FIGC ha proposto ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania pubblicata sul Com. Uff. n. 111 del 29.4.2016 con la quale è stata comminata la sanzione di un mese di inibizione al sig. Capuano Ciro e l'ammenda di € 200,00 alla società A.S.D. Montecacio.

La decisione del Tribunale Federale Territoriale era conseguita al deferimento da parte della Procura Federale della FIGC a carico del dirigente Capuano Ciro per violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., art. 10 comma 2 C.G.S. e art. 43 delle N.O.I.F. nonché della società ASD Montecalcio con riferimento alla gara del 10.10.2015 tra A.S.D. Montecalcio e A.S.S.C. Domenico Luongo.

La Procura Federale aveva accertato che in tale gara la società Montecalcio aveva impiegato il calciatore Filagrossi Ambrosino Tommaso nonostante in quel momento egli non fosse tesserato. Aveva altresì accertato che la distinta della gara in questione era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Capuano Ciro con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Per queste violazioni regolamentari aveva deferito il dirigente e la società Montecalcio dinanzi al Tribunale Federale Territoriale ritenendo la società responsabile oggettivamente dei propri tesserati. Nel deferimento la Procura Federale aveva richiesto per il dirigente Capuano Ciro anni 1 e mesi 6 di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato 2016/2017 ed € 800,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale, pur ritenendo i fatti oggetto del deferimento provati *per tabulas*, comminava soltanto la sanzione per il dirigente Capuano Ciro della inibizione per un mese e per la società A.S.D. Montecalcio l'ammenda di €200,00.

Di qui la proposizione del ricorso da parte della Procura Federale ritenendo l'entità delle sanzioni inflitte al dirigente Capuano e alla società A.S.D. Montecalcio del tutto inadeguate rispetto alle violazioni regolamentari commesse. In particolare nel suo ricorso la Procura Federale ha evidenziato il fatto che è stata falsata la regolarità della partita a cui ha partecipato il giocatore non

tesserato, ma soprattutto che è stata messa a repentaglio la incolumità fisica dello stesso calciatore che ha gareggiato senza che vi fosse un certificato di idoneità sportiva.

Il ricorso proposto dalla Procura Federale merita accoglimento.

Infatti le violazioni commesse sono particolarmente gravi, in quanto la partecipazione di un calciatore non tesserato alla gara in questione, per un verso, ha messo a rischio la salute dello stesso (in assenza di un certificato di idoneità sportiva) e, per altro verso, ha avuto come conseguenza il fatto che venisse falsata la regolarità della partita alla quale egli ha partecipato.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dal Sostituto Procuratore Federale, ridetermina le sanzioni come segue:

- inibizione al Sig. Capuano Ciro ad anni 1 e mesi 6;
- ammenda di € 800,00 alla società A.S.D. Montecacio e penalizzazione di punti 1 in classifica.

2. RICORSO SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. FRANGIOSA ANTONIO;
- INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG.MORTARUOLO GAETANO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. E 43 N.O.I.F.;
- AMMENDA DI € 200,00 ALLA SOCIETÀ A.S.D. CLUB PONTE 98 PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL CGS.

INFLITTE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 6439/3803/380 PF 15/16/AA/GB DEL 28.12.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 111 del 29.4.2016)

Con rituale ricorso 10.5.2016 il Sostituto Procuratore Federale ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 111 del 29.4.2016) con la quale il Tribunale Territoriale presso il Comitato Regionale della Campania ha inflitto a Frangiosa Antonio e Mortaruolo Gaetano, rispettivamente Presidente e Dirigente della A.S.D. Club Ponte 98, le sanzioni della inibizione per mesi 1, al calciatore Conte Antonio la squalifica per tre giornate effettive di gara, ed alla Società A.S.D. Club Ponte 98 la sanzione della ammenda di € 200,00.

La decisione del Tribunale Territoriale era conseguita al deferimento da parte del Procuratore Federale per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, C.G.S. e 43 delle N.O.I.F. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva in ordine alle violazioni sovra esplicitate.

Con l'unico motivo scritto, il Sostituto Procuratore Federale, sulla premessa che il Tribunale Federale aveva riconosciuto la piena responsabilità dei soggetti deferiti, nel dolersi della lieve entità delle sanzioni inflitte, ha chiesto la rideterminazione delle stesse nella misura di 1 anno e 6 mesi ciascuno di inibizione per il Presidente Frangiosa Antonio e per il Dirigente Mortaruolo Gaetano e 1 punto di penalizzazione per la A.S.D. oltre ad € 1000,00 di ammenda.

Il Sostituto Procuratore Federale ha rilevato, all'uopo, che il Tribunale Territoriale non aveva tenuto nel debito conto la gravità delle infrazioni addebitate ai tesserati ed alla su richiamata Società che aveva beneficiato, in occasione di una gara di Campionato, della presenza in campo del calciatore Conte Antonio, non avente titolo in quanto all'epoca non tesserato, con la conseguenza che non solo era stata irrimediabilmente falsata la regolarità della gara, ma, ancor più, era stata messa a serio repentaglio la incolumità fisica del calciatore stesso, privo del certificato di idoneità sportiva.

Alla seduta del 16.6.2016 della Corte Federale d'Appello tenutasi davanti alla III Sezione giudicante, è comparso il Sostituto Procuratore Federale, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Osserva, all'uopo, questa Corte che le violazioni commesse sono di particolare gravità in quanto la partecipazione ad 1 gara di Campionato di un calciatore non tesserato ha irrimediabilmente falsato la regolarità della stessa, ed ancor più è stata messa a rischio la incolumità fisica dello stesso, privo di un certificato di idoneità fisica.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sostituto Procuratore Federale, ridetermina le sanzioni come segue:

- inibizione ai Sigg,ri Frangiosa Antonio e Mortaruolo Gaetano ad anni 1 e mesi 6 ciascuno;
- ammenda di € 1.000,00 alla società A.S.D. ClubPonte 98 e penalizzazione di punti 1 in classifica.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Luigi Caso, Prof. Mauro Sferrazza, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO F.C.D. PIAGGE AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 AL SIG. SELVAGGIO ROSARIO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E CALCIATORE FCD LE PIAGGE):
- INIBIZIONE DI ANNI 1 AL SIG. JACOPO CAPIZZI (ALL'EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE E CALCIATORE FCD LE PIAGGE);
- INIBIZIONE DI ANNI 2 AL SIG. LAPI GIANLUCA (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO FCD LE PIAGGE) PER VIOLAZIONE ART. 1BIS IN RELAZIONE ART. 12, COMMA 5 E 6 CGS;
- AMMENDA DI € 2.500,00 + SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 4 GIORNATE ALLA SOCIETÀ F.C.D. LE PIAGGE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4. COMMA 1 E 2 DEL CGS

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – RIF. N. 924 PF14-15 GC/VDB DEL 23.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana - Com. Uff. n. 65 del 5.5.2016)

Con atto del 28.10.2015 la Procura Federale F.I.G.C. deferiva i signori Jacopo Capizzi, Rosario Selvaggio e Gianluca Lapi, nonché la FCD Piagge per responsabile diretta ed oggettiva col seguente capo di incolpazione:" per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1bis, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 12, commi 5 e 6, ultimo periodo, stesso Codice, avendo assunto, unitamente ad altri tesserati, in occasione della gara Piagge/Lunigiana del 19.4.2015, valida per il Campionato di Promozione Toscano, Girone A, un atteggiamento fortemente intimidatorio nei confronti dei componenti la squadra avversaria all'atto dell'arrivo all'impianto sportivo, con minacce verbali e fisiche."

In esito al giudizio, il Tribunale federale territoriale infliggeva le seguenti sanzioni:

- al signor Rosario Selvaggio, inibizione per anni 1e mesi 6;
- al signor Jacopo Capizzi, inibizione per anni 1;
- al signor Gianluca Lapi squalifica per anni 2;
- alla società FCD Piagge ammenda di e 2.500,00 e la squalifica del campo per 4 gare effettive. (Com. Uff. n. 65 del 5.5.2016).

Già dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana era stata posta la pregiudiziale relativa all'applicazione dell'art. 34 bis C.G.S. con conseguente estinzione del procedimento.

Faceva rilevare il Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana che la questione dell'articolo 34 bis è stata oggetto di una recente decisione della Corte Sportiva di Appello Toscana la quale ha ritenuto sussistere, in un caso concreto di applicazione dell'art. 23 C.G.S. F.I.G.C., una vera e propria interruzione che faceva ripartire-anche a garanzia dell'incolpato-il computo dei termini dell'art. 38 C.G.S. Coni dalla data dell'evento che ha posto nel nulla l'ipotesi di patteggiamento a seguito del quale è necessario avviare il dibattimento.

Nel caso di specie il Tribunale ha avuto conoscenza del mancato accoglimento del patteggiamento in data 17.3.2016 e, pertanto, il computo dei termini deve necessariamente ripartire da quella data. In ogni caso, pur essendo il tribunale assolutamente convinto del nuovo decorrere del termine, deve osservarsi che la stessa sospensione del deferimento operata dalla congiunta richiesta delle parti (ex art. 2, ex arte 38, comma 5, lett. b) C.G.S. Coni) ha necessariamente comportato una sospensione del procedimento che deve essere scomputata dal presunto calcolo

difensivo. Infatti il deferimento è stato inoltrato in data 28.10.2015 e la domanda ex art. 23 C.G.S. proposta in data 11.12.2015 con il decorso di 44 giorni; il rigetto da parte della Procura Federale Coni della proposta di definizione su richiesta delle parti è stato ricevuto in data 17.3.2016 e la decisione è stata adottata nell'udienza del 29.4.2016 con il decorso di ulteriore 43 giorni, risultando anche così avesse rispettato abbondantemente il termine invocato.

Avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana proponevano rituale ricorso la società F.C.D. Piagge, il signor Jacopo Capizzi, il signor Rosario Selvaggio ed il signor Gianluca Lapi, deducendo come primo motivo la violazione dell'art. 34 bis C.G.S. e come secondo motivo l'abnormità della sanzione che poteva ben essere contenuta a quanto richiesto dalla Procura Federale in occasione del dibattimento di primo grado.

Osservava la difesa che l'azione disciplinare è stata esercitata il 28.10.2015 e il procedimento è terminato il 5.5.2016, dopo oltre 6 mesi, senza che si sia verificato alcun evento interruttivo così come previsto dall'art. 38 C.G.S. Coni.

Secondo la difesa dei ricorrenti l'errore in cui è incorso il Tribunale Federale Territoriale è quello di considerare quello dei 90 giorni un termine che riguarda esclusivamente il giudicante, invece, lo stesso attiene all'intera procedura, compresi gli adempimenti di competenza della Procura Federale (come comunicare all'organo giudicante il parere negativo al patteggiamento), atteso che trattasi di termine a garanzia dell'incolpato.

Il ricorso è solo parzialmente fondato con riferimento alla dosimetria della pena. La questione pregiudiziale non appare fondata essendo la decisione del tribunale federale adeguatamente motivata ed immune da vizi logico-giuridici.

Punti fermi sono da considerare la conoscenza da parte del tribunale del mancato accoglimento dell'istanza di patteggiamento avvenuta in data 17.3.2016 e la decisione dello stesso tribunale intervenuta in data 27.4.2016.

Considerato che in caso di richiesta dell'applicazione della sanzione ex art. 23 C.G.S. si ha una vera e propria interruzione che fa ripartire il computo dei termini, come ritenuto da recente giurisprudenza; ed altresì che vi è stata una sospensione per un rinvio richiesto congiuntamente dalle parti, e deriva che non v'è stata alcuna violazione dell'art. 34 bis C.G.S..

La fattispecie è di indubbia gravità in quanto non v'è stata solo la violazione dei principi che hanno trovato tutela giuridica nell'art. 1bis C.G.S., ma un vero stravolgimento che rinnega l'essenza stessa dello sport.

Sulla certezza dei fatti oggetto dell'incolpazione non v'è soltanto la dichiarazione del dirigente e dei tesserati della società Lunigiana, ma vi sono le dichiarazioni dei rappresentanti di altre cinque società che hanno avuto occasione di disputare gare ufficiali contro la società Le Piagge, nonché anche delle registrazioni relative alle minacce perpetrate.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla Società F.C.D. Piagge di Firenze, ridetermina le sanzioni:

- inibizione al Sig. Selvaggio Rosario fino al 28.2.2017;
- inibizione al Sig. Jacopo Capizzi fino al 30.11.2016;
- inibizione al Sig. Lapi Gianluca di anni 1;

ammenda di € 2.500,00 e squalifica del campo di giœo per 2 giornate alla Società F.C.D. Piagge. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 4 agosto 2016

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio